

necessarie, ma penalmente illecito. Peraltro, nel caso di specie, ben sappiamo che al Ministro la questione, risulta dagli atti, fu prospettata come una formalità, cioè bisogna autorizzare questo atto perché il Tribunale ha deciso di vendere in questo modo. Tant'è che lo stesso giudice di primo grado, in questa parte della sentenza che non condividiamo, comunque ha riconosciuto la partecipazione dell'imputato D'Ercole al reato, pur poi ritenendo mancante una coscienza della lesione. Visto che abbiamo toccato la parte relativa alla costituzione di Parte Civile, sempre devo smentire l'affermazione, fatta dalle Difese Capaldo, S.G.R., che nessun creditore si sarebbe costituito Parte Civile. Si parla del C.A.P., però si dice: sì, però il C.A.P. è un creditore successivo particolare. Si dimentica che il Ministero delle Politiche Agricole è creditore, si è costituito per fare valere la lesione della propria posizione creditoria. Ancora: si sostiene che non vi sarebbe un nesso tra la responsabilità affermata del prof. Capaldo e quella di S.G.R., perché la sottoscrizione dell'atto quadro, che sarebbe avvenuta tra S.G.R. e il commissario governativo, sarebbe stata fatta non da Capaldo in persona, per mezzo di un procuratore, ma da detto avvocato Alberto Giordano, autorizzato dal Consiglio di amministrazione, quindi sostanzialmente la responsabilità della sottoscrizione andrebbe ricondotta al Consiglio di amministrazione. Anche in questo caso devo smentire perché